

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 12 marzo 2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Dopo un primo reclamo sporto in data 08.04.2012, cui l'intermediario rispondeva negativamente, e un secondo reclamo in data 17.05.2012, non riscontrato, con ricorso protocollato l'01.8.2012 il cliente si rivolgeva all'ABF, esponendo che:

- aveva stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento "denominato multi conto del tipo revolving" con decorrenza 28.04.2004 (susseguente ad altri contratti di finanziamento col medesimo regolarmente eseguiti); tale contratto prevedeva la possibilità di utilizzare il saldo disponibile o parte di esso attraverso una telefonata e una modalità di rimborso mensile a mezzo bollettino postale, con un rientro minimo stabilito;
- fino all'inizio del 2010 aveva fruito di tale modalità di utilizzo, rimborsando "con meticolosa puntualità tutti i ratei";
- a partire dal 2010 aveva provato ad utilizzare, come di consueto, il saldo disponibile ma ciò non era risultato possibile; chieste informazioni per le vie brevi, in un primo momento, gli era stato risposto che il blocco era dovuto a "disposizioni della Banca d'Italia", poi, dal 2011 la motivazione addotta, anche per scritto, era stata che il blocco veniva effettuato in forza della regolamentazione interna;
- il ricorrente aveva continuato, comunque, a rimborsare quanto dovuto;
- nel 2012 aveva nuovamente sollecitato più volte spiegazioni in merito al blocco dell'utilizzabilità del saldo, sottolineando che in tal modo "il fido era stato arbitrariamente trasformato in un prestito" ad un tasso, però, molto elevato; aveva quindi insistito di poter utilizzare il finanziamento in conformità a quanto contrattualmente stabilito, o in alternativa di beneficiare dell'abbassamento del TAEG dal 15,90% al 7,50%, ossia al tasso ritenuto conforme a forme di prestito non revolving;
- in data 13.07.2012 aveva esercitato il diritto di recesso, corrispondendo al convenuto il saldo integrale;

- i pagamenti sono sempre stati regolari e, pertanto, non vi era nessun motivo per bloccare – in violazione delle pattuizioni contrattuali – l’operatività del finanziamento negli ultimi due anni e mezzo, presentando lo stesso una disponibilità di “oltre € 4.000 su € 6.000,00 di fido”.

Il ricorrente ha pertanto chiesto all’ABF di “valutare la gravità dell’inadempimento e di condannare il convenuto al risarcimento del danno ... quantificato in differenza fra interessi pagati tra un normale finanziamento [e] un TAEG del 15.90% negli ultimi 2 anni e mezzo oltre alla gravità della modifica unilaterale del contratto in essere, danno quantificato in Euro 5.000,00”, ovvero di riconoscere “un indennizzo forfetario omnicomprensivo in via equitativa”.

L’intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 5/11/2012, evidenziando preliminarmente come la produzione delle stesse oltre il termine regolamentare fosse dipesa esclusivamente dalla condotta di controparte che ha inviato il ricorso a un indirizzo PEC sbagliato.

Nel merito, il convenuto conferma che il rapporto di finanziamento di cui è controversia è quello acceso nel 2004, il quale consentiva al cliente “di richiedere e ottenere ... nuove somme, entro un limite massimo prefissato”. Non vi era, però, un obbligo di erogazione in quanto “ogni domanda ... era comunque sottoposta a valutazione e rimessa alla discrezionalità” dell’erogante, così come espressamente stabilito per gli utilizzi correnti dall’art. 3.1 delle Condizioni Generali di Contratto Multiconto; pertanto, al riguardo, “non esiste l’automatismo invocato” e, conseguentemente, alcun inadempimento alle disposizioni contrattuali.

Con riferimento al lamentato danno - quantificato nella differenza tra il TAEG applicato (15,90%) e quello supposto come corretto (7.50%), ma “arbitrariamente e immotivatamente individuato” da controparte - il resistente rileva che il cliente, nel momento in cui ha utilizzato il saldo disponibile, in un periodo antecedente al supposto inadempimento (i.e. il blocco dell’operatività), era ben consapevole del tasso pattuito per i “riutilizzi”; e in ogni modo, dell’asserito danno non è stata conferita alcuna prova.

L’Intermediario ha quindi chiesto all’ABF di respingere il ricorso perché infondato.

Le controdeduzioni sono state trasmesse tramite e-mail al ricorrente. Questi ha trasmesso una replica nella quale - oltre a disquisire circa l’indirizzo PEC del Convenuto – ha specificamente contestato che il contratto prodotto da controparte fosse quello oggetto della presente controversia, rilevando che nel primo la data indicata per la decorrenza delle rate è il 23.12.2001, mentre è incontroverso che il secondo, di cui si dibatte, fosse stato stipulato nel 2004; pertanto, la clausola richiamata dal convenuto in base alla quale gli utilizzi correnti erano possibili solo previa autorizzazione non sarebbe riferibile al rapporto in contestazione.

Sulla base della replica del ricorrente, inviata all’intermediario via e-mail, e avendo comunque constatato che le Condizioni Generali di Contratto allegate alle controdeduzioni risultavano quasi del tutto illeggibili, la S.T. dell’ABF ha chiesto al resistente di inoltrarle nuovamente; e questi - con mail del 7 marzo 2013 - ha inoltrato Condizioni Generali di Contratto Multiconto leggibili allegate ad un modulo di contratto in bianco.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzi tutto che sull’atteggiamento della resistente, la quale dal 2010 non ha più inteso concedere al cliente “l’utilizzo corrente” della linea di credito, abbiano presumibilmente inciso il provvedimento di Banca d’Italia del 30.9.2009 di divieto di nuove erogazione di prestiti personali sulla base del contratto “Multiconto” sottoscritto originariamente dal cliente per l’acquisto di un bene o servizio; e le successive pronunce dell’ABF, fra cui primariamente di questo Collegio (n. 199/2011; n. 821/2011), volte a evidenziare che i finanziamenti revolving non possono considerarsi atti di esecuzione di una linea di credito già

concessa, sia perché nello schema contrattuale non è indicato un importo massimo del fido, sia perché la loro erogazione non è contrattualmente un atto dovuto per l'intermediario, e dunque il c.d. "Multiconto" consta essere puramente un contratto normativo che detta le regole a valere per i finanziamenti eventualmente concessi (per quanto non specificamente previsto da tali contratti).

Non collimando del tutto nella materia le pronunce dei vari Collegi territoriali, nell'ottobre 2012 il Collegio di coordinamento dell'ABF, con la decisione n. 3257/2012, ha prescelto la specifica soluzione ermeneutica che perviene alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento "Multiconto" in quanto privo della forma scritta richiesta dall'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. (disposizione fatta oggetto di richiamo, in tema di credito al consumo, dall'art. 124 T.U.B., nel testo vigente pro-tempore).

Nel caso in esame, la carenza di un valido supporto contrattuale trova conferma persino con riferimento al contratto-quadro. Le uniche condizioni generali di contratto su cui che il ricorrente risulta avere manifestato il proprio consenso – quelle prodotte dal convenuto in sede di controdeduzioni – risalgono al 2001, quando venne pattuito un finanziamento funzionale al pagamento della retta di una palestra. Il rapporto sarebbe stato poi rinnovato nel 2004, allorquando peraltro non constano essere state accettate dal cliente le nuove Condizioni Generali di Contratto Multiconto – quelle da ultimo trasmesse al Collegio su richiesta della Segreteria Tecnica.

Nondimeno, nel caso in esame, il ricorrente, in luogo di far valere la nullità dello schema contrattuale "Multiconto", ha tenuto un comportamento costantemente ispirato al convincimento della validità del rapporto contrattuale: ha pagato regolarmente gli importi minimi mensili; ha contestato il blocco della facoltà di "riutilizzo" del saldo; ha estinto il finanziamento nel luglio 2012, con pagamento integrale del saldo; e chiede oggi a questo Collegio di accertare l'inadempimento dell'intermediario e condannarlo al risarcimento del danno arrecatogli con la preclusione della possibilità di "riutilizzare" la linea di fido.

Così configurata, la domanda del ricorrente non può essere accolta. Vi ostano: la clausola che subordinava il riutilizzo del saldo alla "previa accettazione" dell'erogante, espressa nell'art. 3.1., co. 2, delle condizioni generali di contratto del 2001 – le uniche sottoscritte dal ricorrente e dunque applicabili inter partes – e del resto caratterizzante lo schema contrattuale "Multiconto", tenuto conto del cennato provvedimento della Banca d'Italia; l'assoluta carenza di prova del danno subito, in quanto l'impossibilità di "riutilizzare" il saldo ha determinato, nella sostanza, un graduale rimborso del capitale (corrispondente agli importi già utilizzati) e degli interessi al tasso pattuito, di per sé compatibile con lo schema contrattuale adottato.

Certamente, i "vizi strutturali" del contratto di finanziamento revolving lo espongono all'azione di nullità, ma, trattandosi di nullità a regime speciale, codesto Collegio ritiene che sia precluso dichiararla in assenza di una domanda in tal senso (nemmeno implicita) da parte del cliente, il quale, anzi, chiede l'esecuzione sostanziale dell'accordo, sicché nel caso l'accertamento ex officio della nullità comporterebbe la reiezione della domanda in assenza del formarsi del contraddittorio sul punto; nel mentre che il ricorso può essere deciso in base alle ragioni suddette in senso simmetrico.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO